









FLC CGIL - 35 129 PADOVA – Via Longhin 117 – Tel. 049 8944223 fax 049 8944226 - padova@flcgil.it CISL SCUOLA – 35 137 PADOVA – Via del Carmine 3 – Tel. 049 8220611 fax 049 8220694 - cislscuola_padova@cisl.it UIL SCUOLA – 35134 PADOVA – Via Donato Bramante, 26 Tel. 049 655266 fax 049 655298 – padova@uilscuola.it SNALS CONF.S.A.L. - 35125 PADOVA – Via Valgimigli 8 – Tel. 049 687635 fax 049 8803817 info@snalspadova.it FGU GILDA – 35134 PADOVA – T. Aspetti 193 – Tel 049 8024737 fax 049 8037583 info@gildapadova.it

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 300 del 20/05/70

PADOVA, 15 SETTEMBRE 2020

Alla c.a Dirigenti Scolastici
A tutto il personale

Provincia di PADOVA

Oggetto: Elezioni Regionali e Referendum - modalità di utilizzazione del personale Istituzioni Scolastiche sede di seggio

In occasione delle prossime elezioni regionali del 21 e 21 settembre 2020 si invia il presente "vademecum" con preghiera di uniformarsi alle indicazioni che seguono.

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE: UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, che sono acquisiti temporaneamente in uso dall'amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati, di conseguenza, i docenti e gli ATA non presteranno alcuna attività lavorativa.

Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali: in tali occasioni le assenze, **comprese quelle del personale ATA**, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto, il rapporto di lavoro del personale della scuola \grave{e} di natura civilistica e "obbligazionaria" tra le parti che lo sottoscrivono.

Il principio giuridico di riferimento è statuito dall'art. 1256 del Codice civile, che recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a **servizio effettivamente e regolarmente prestato**, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU' PLESSI DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.

Nei plessi NON individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.

- a) Ricordiamo che l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che: "Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate".
- b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (flessibilità contrattata).

C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIU' PLESSI DELLA SCUOLA

Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell'attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA è obbligato a svolgere il proprio servizio secondo la normale programmazione.

Padova, 15 settembre 2020

Distinti saluti Segretari Generali

FLC CGIL	CISL Scuola	UIL Scuola	SNALS Confsal	FGU – Gilda
Mara	Giovanni	Loris	Rocco	Renata
Patella	Vascon	Bortolazzi	Italiano	Mosca